

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 52 – FUNZIONI RAPPRESENTATIVE.....	13
ART. 53 – DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE	13
TITOLO QUARTO – COMMISSIONI CONSILIARI	13
ART. 54 – COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI	14
ART. 55 – ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI	14
ART. 56 – NOMINA E COMPOSIZIONE	14
ART. 57 – PRESIDENTE.....	14
ART. 58 – SEGRETERIA	14
ART. 59 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE	14
ART. 60 – PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE	15
ART. 61 – RICHIESTE DI PARERE DI ALTRE COMMISSIONI	15
ART. 62 – PARERI E RISOLUZIONI.....	15
ART. 63 – COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE	15
TITOLO QUINTO - GRUPPI CONSILIARI	15
ART. 64 - COMPOSIZIONE E RAPPRESENTANZA.....	15
ART. 65 – CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	16
ART. 66 – ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI	16

TITOLO SECONDO - LAVORI DEL CONSIGLIO

Capo I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

ART. 6 - CONVOCAZIONE ED INSEDIAMENTO

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o che il Presidente ne ravvisi la necessità o l'opportunità.
2. Il Consiglio Comunale è altresì convocato dal Presidente, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco, o la Giunta comunale, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta dal Vicepresidente o dal Consigliere anziano in base al numero dei voti.
4. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal Consigliere anziano in base al numero dei voti fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE CONSILIARE

1. Per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Presidente assume il parere della Conferenza dei Capigruppo, da lui convocata e presieduta.

ART. 8 - COMUNICAZIONI E PUBBLICITA'

1. La convocazione del Consiglio Comunale è comunicata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta, includendo nel computo il giorno di invio e quello dell'adunanza. Nei casi di urgenza l'avviso di convocazione deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, debbano essere effettuate aggiunte di argomenti all'ordine del giorno, di queste occorre, di norma, dare comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
2. Gli avvisi di convocazione sono recapitati tramite il messo comunale o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di convocazioni urgenti o di altre comunicazioni da recapitare ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta è consentito l'uso del fax o di posta elettronica certificata.
3. Le convocazioni e le altre comunicazioni sono inviate al recapito indicato dal Consigliere, recapito che deve trovarsi nel territorio comunale, con apposita dichiarazione sottoscritta da consegnare presso l'Ufficio per i servizi del Consiglio. In mancanza di diversa indicazione gli avvisi saranno inoltrati presso il luogo di residenza anagrafica.
4. Alle riunioni del Consiglio sono convocati, nello stesso termine, anche gli Assessori non facenti parte del Consiglio.
5. Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal presente regolamento al successivo art. 13.
6. Il Presidente, per rendere noto il giorno e l'ora di convocazione, dispone adeguate forme di pubblicità provvedendo abitualmente alla pubblica affissione degli ordini del giorno delle adunanze aperte al pubblico.
7. La pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale può essere attuata anche attraverso trasmissioni radiotelevisive.

ART. 9 - DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso l'Ufficio per i servizi del Consiglio entro le ore dodici del secondo giorno non festivo antecedente a quello dell'adunanza.
2. Nei casi di urgenza e per gli argomenti aggiunti successivamente all'invio della convocazione, gli atti sono depositati 24 ore prima dell'inizio della seduta.

ART. 10 - SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. Il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, per ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni o particolari esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 11 - STRUTTURA ORDINE DEL GIORNO

1. Con la convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo agli argomenti di ordini del giorno precedenti non ancora esauriti.
2. All'ordine del giorno sono iscritti, nell'ordine:
 - a) i verbali delle sedute precedenti, che devono essere approvati;
 - b) le comunicazioni;
 - b.1) gli ordini del giorno di cui all'articolo 40;

ART. 17 - ORDINE DEL GIORNO

1. Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono, di norma, introdotte con specifica relazione.
2. Sulle proposte di deliberazione riferiscono i proponenti o i relatori eventualmente designati.
3. Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione verrà svolta dal Sindaco, dagli Assessori, dal Consigliere o dal rappresentante del Gruppo politico o dal relatore della Commissione consiliare che abbiano preso l'iniziativa.
4. Il Sindaco o gli Assessori all'uopo delegati rispondono alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attività e le competenze del Sindaco stesso, della Giunta Comunale e degli Assessori.
5. Sulle interrogazioni e interpellanze di altro tipo riferiscono il Presidente del Consiglio o i relatori nominati dal Presidente.
6. Il Presidente legge gli oggetti delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e, qualora non vi siano richieste di intervento, le pone in votazione.
7. Nel richiamare le proposte di deliberazione, il Presidente può dare atto che la proposta è completa dei pareri prescritti, comunicare il contenuto degli eventuali pareri divergenti espressi dal Segretario, dai Dirigenti e dalle Commissioni consiliari e le controdeduzioni del proponente.
8. Gli Assessori possono prendere la parola nella discussione sulle proposte di deliberazione della Giunta concernenti le materie loro delegate.

ART. 18 - ORDINE DEI LAVORI

1. Le proposte sono esaminate seguendo l'elencazione dell'ordine del giorno. Di norma le proposte di deliberazione vengono trattate dopo le comunicazioni e gli ordini del giorno di cui all'articolo 40 e prima degli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può sempre proporre al Consiglio, per giustificati motivi, che l'ordine dei lavori sia mutato o che vi sia l'iscrizione d'urgenza di nuovi punti all'ordine del giorno e le proposte, se la maggioranza dei consiglieri presenti non si oppone, si ritengono accettate.
3. La modifica dell'ordine dei lavori può essere richiesta anche, sempre per giustificati motivi, dal Sindaco o da un Capogruppo. Sulla proposta decide il Consiglio a maggioranza dei presenti, dopo avere eventualmente sentito un intervento a favore ed uno contrario.

ART. 19 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Presidente, il quale la concede nell'ordine delle richieste.
2. I Consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi al Consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.
3. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, se non per esprimere alla fine del dibattito la sua dichiarazione di voto.
4. Gli interventi dei Consiglieri, del Sindaco e dei membri della Giunta non possono superare i dieci minuti. Gli interventi introduttivi dei Consiglieri, del Sindaco e degli Assessori che illustrano o relazionano sulla proposta, non possono superare i quindici minuti.
5. Decorso tale tempo il Presidente può togliere la parola.
6. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generate relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
7. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per i richiami al tempo ed al tema.

ART. 20 - AMMISSIONE DI DIRIGENTI, FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, su richiesta del Sindaco, degli Assessori o di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala dirigenti e funzionari comunali perché svolgano relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti dirigenti, funzionari e consulenti possono essere congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

ART. 21 - ADUNANZE APERTE

1. Quando si verificano rilevanti motivi di interesse della comunità, il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo e il Sindaco, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 10 del presente regolamento.

1. L'ora entro la quale si concludono, di norma, le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza e urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

ART. 27 - DICHIARAZIONI DI VOTO E MODALITA' DI VOTAZIONE

1. Chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti.
2. La votazione ha luogo sull'intera proposta.
3. Se richiesta, la votazione avverrà separata per singoli articoli o capitoli o parti.
4. Dopo le eventuali votazioni separate, si procede alla votazione sull'intera proposta, senza le parti non approvate.
5. Gli emendamenti, e prima di questi i sottoemendamenti, sono votati, prima i soppressivi, poi i modificativi e quindi gli aggiuntivi.
6. Sulle votazioni per articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti e sottoemendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti.
7. Il Presidente nel corso della votazione, con opportuni interventi, cura che il provvedimento sia assunto nella forma più chiara e corretta.
8. Iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.
9. Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori accerta l'esito della votazione e lo proclama.

ART. 28 - VOTAZIONI

1. Il voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetto a controprova o con sistema elettronico che assicuri la pubblicità del voto.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori.
3. Si vota per appello nominale nel caso che ne sia fatta richiesta da almeno quattro Consiglieri.
4. Si votano a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e altre per le quali la legge prescrive la votazione segreta.

ART. 29 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Nel voto per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI' e del NO, facendo la chiama per ordine alfabetico.

ART. 30 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede, o con sistema elettronico che assicuri la segretezza del voto.
2. Nel caso di votazione mediante scheda, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi, verificato il numero dei presenti, invita il Segretario alla chiama di ciascun Consigliere per depositare la scheda dell'urna.
3. Gli scrutatori, la cui presenza è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, procedono allo spoglio delle schede e comunicano il risultato al Presidente.
4. Le schede ove le indicazioni superino il numero consentito sono nulle.

ART. 31 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. Salva la previsione nella legge e nello Statuto di speciali maggioranze, la proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto.

giustificative delle assenze, nonché di fornire eventuali documenti probatori, ed assegnandogli all'uopo un termine, comunque non inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Decorso il termine assegnato il Consiglio, nella prima seduta utile, delibera in via definitiva, dopo aver esaminato e tenuto nella dovuta considerazione le cause giustificative presentate dall'interessato.

4. La surroga dei Consiglieri decaduti ha luogo nella stessa seduta in cui viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità per il soggetto surrogante.

Capo II – INIZIATIVA CONSILIARE

ART. 35 – ATTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri possono presentare all'esame del Consiglio, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, secondo le modalità del presente regolamento, su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città, nonché proposte di deliberazione in materie di competenza del Consiglio.

ART. 36 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco od agli Assessori per conoscere fatti, atti, documenti e aspetti specifici, o per sapere se siano stati presi o si intenda prendere provvedimenti su determinate materie.

ART. 37 - FORMA DELLE INTERROGAZIONI E RISPOSTA

1. L'interrogazione è presentata per iscritto e inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. La risposta viene data nel primo Consiglio utile. Si intende per primo Consiglio utile la prima adunanza consiliare convocata successivamente alla data di presentazione dell'interrogazione.
3. Se l'interrogante richiede risposta scritta, la risposta viene data per iscritto nel termine di venti giorni dalla presentazione, ovvero dieci giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.
4. In caso di mancata risposta scritta nei termini, l'interrogazione va inserita all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile e la risposta viene data in aula, giustificando i motivi del ritardo.
5. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente e la risposta potrà essere data contestualmente.
6. Il tempo della risposta deve essere contenuto entro dieci minuti. Alla risposta l'interrogante può replicare brevemente, per dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.

ART. 38 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco, agli Assessori o al Presidente del Consiglio circa i motivi e gli intendimenti a base di iniziative, atti e decisioni.
2. Essa è presentata per iscritto ed inserita nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
3. La risposta viene data nel primo Consiglio utile. Si intende per primo Consiglio utile la prima adunanza consiliare convocata successivamente alla data di presentazione dell'interpellanza.
4. L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza per non più di cinque minuti e la risposta deve essere contenuta nei dieci minuti.
5. L'interpellante può replicare per non più di cinque minuti.
6. Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.
7. In tale caso il diritto di illustrare le interpellanze spetta ad uno dei proponenti per ciascuna interpellanza nell'ordine della loro presentazione, nei limiti temporali di cui sopra.
8. Il Sindaco, gli Assessori o il Presidente del Consiglio possono controreplicare per non più di cinque minuti.
9. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione per la seduta successiva al fine di promuovere una votazione sull'oggetto della interpellanza.

ART. 39 - MOZIONI E LORO TRATTAZIONE E DISCUSSIONE

1. La mozione è un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri, ovvero dal Sindaco o dalla Giunta, e inserito nell'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale, diretto a promuovere una pronuncia o una decisione da parte del Consiglio stesso, ovvero un voto per sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione. Si intende per prima seduta utile quella convocata successivamente alla data di presentazione della mozione.
2. Altre mozioni sullo stesso oggetto possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'ordine del giorno.
3. Possono essere presentate, anche nel corso della seduta, mozioni volte ad indirizzare l'azione dell'Amministrazione su argomenti oggetto di proposte di deliberazione in discussione.
4. Con l'assenso dei rispettivi firmatari, mozioni, interpellanze e interrogazioni relative a fatti od argomenti simili, analoghi o tra loro connessi possono essere trattate congiuntamente.

Capo III – ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 44 - PERMESSI E ASPETTATIVE

1. I Consiglieri comunali lavoratori dipendenti pubblici o privati hanno diritto, per l'esercizio del mandato elettivo, ai permessi retribuiti e non retribuiti ed alle aspettative non retribuite, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

ART. 45 - INDENNITA'

1. Ai Consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
2. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle Commissioni consiliari, formalmente istituite e convocate, di cui fanno parte.
3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio.
4. Le indennità di presenza spettanti ai Consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica prevista dalla Legge non è dovuta l'indennità di presenza per la partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni.

ART. 46 – RIMBORSI

1. I Consiglieri comunali che si recano per ragioni del loro mandato fuori del capoluogo del comune, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché alla indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.
2. Il Consiglio Comunale, può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ART. 47 – PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Le assenze devono essere giustificate mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia al Consiglio. La comunicazione può essere effettuata anche dal Capogruppo di appartenenza del Consigliere assente.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario della seduta perché sia presa nota a verbale.

ART. 48 – ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso il Comune e verso aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla sua amministrazione o tutela.
3. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o affini fino al quarto grado.
4. Il divieto di cui ai precedenti commi, comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
5. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi, ne informano il Segretario comunale che da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 49 – RESPONSABILITA' PERSONALE – ESONERO

1. Il Consigliere è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberativi del Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per espressa motivazione non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso, abbia espresso voto contrario, o abbia espresso motivata astensione, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.

g) su deliberazione del Consiglio Comunale, possono elaborare in sede redigente regolamenti ed atti generali riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto anche per parti separate di esso.

4. Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati i rappresentanti degli organismi e delle forze sociali e politiche, nonché delle libere associazioni di cui all'art. 50 dello Statuto e delle Consulte, eventualmente istituite.

ART. 55 - ASSEGNAZIONE DELLE PROPOSTE ALLE COMMISSIONI

1. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e le petizioni, sono trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.
2. La Giunta, per ragioni di motivata urgenza, può chiedere che siano sottoposte direttamente al Consiglio proposte di deliberazione, con l'esclusione di quelle relative al bilancio, al piano regolatore generale o sue varianti ed a provvedimenti programmatici e regolamentari. Il Presidente del Consiglio è tenuto ad iscrivere dette proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile.
3. E' fatta salva la facoltà del Consiglio di rimettere motivatamente le proposte di cui al comma precedente all'esame delle Commissioni competenti.

ART. 56 - NOMINA E COMPOSIZIONE

1. Le Commissioni, su designazione dei Gruppi consiliari, vengono costituite con delibera consiliare entro sessanta giorni dall'insediamento e sono composte di sette membri ciascuna. Non possono far parte delle Commissioni il Presidente del Consiglio, il Sindaco e gli Assessori. Il Presidente del Consiglio può partecipare alle riunioni delle Commissioni, senza diritto di voto.
2. In ogni Commissione le minoranze sono presenti con tre membri, scelti d'intesa tra i gruppi di minoranza, mentre alla maggioranza viene assegnato un numero di quattro membri.
3. Alle riunioni delle Commissioni ogni Consigliere può farsi sostituire da altro Consigliere, dandone comunicazione al Presidente.
4. Ciascun Consigliere può partecipare, con diritto di parola, alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, ma senza partecipare alle decisioni, almeno che non surroggi alcuno dei membri.
5. Il Sindaco e gli Assessori, nella cui competenza rientra la materia di volta in volta trattata, possono, e se richiesti devono, partecipare ai lavori delle Commissioni.

ART. 57 - PRESIDENTE

1. La presidenza di ciascuna commissione è stabilita direttamente dal consiglio comunale, in accordo tra i consiglieri di maggioranza e minoranza, nella stessa delibera di nomina delle commissioni.

ART. 58 - SEGRETERIA

1. Il servizio di segreteria delle Commissioni è assicurato dal Servizio competente per gli affari del consiglio.
2. L'ufficio di riferimento per la segreteria riceve dal Presidente della Commissione il verbale delle riunioni e cura la conservazione dei registri, degli atti e dei documenti della Commissione anche ai fini della liquidazione dei gettoni di presenza.
3. Il segretario della seduta, di norma il componente più giovane, sottoscrive il verbale unitamente al Presidente della Commissione.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni Consiliari.

ART. 59 - CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, tiene i rapporti con gli organi del Comune.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di età tra i membri presenti.
3. Le Commissioni sono convocate in via straordinaria anche su richiesta motivata di almeno tre dei suoi componenti, del Presidente del Consiglio o del Sindaco.
4. Le riunioni devono essere convocate, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, abitualmente almeno cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.
5. Per la validità della seduta delle Commissioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti.

ART. 60 - PUBBLICITA' E PARTECIPAZIONE

1. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.
2. Le Commissioni possono invitare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti e Funzionari del Comune, gli Amministratori e Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni, nonché i rappresentanti del Comune nelle Società.
3. Le Commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori, ove questi ne facciano richiesta.

5. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio. Alla riunione, su richiesta del Presidente, possono partecipare il Segretario Generale, Funzionari comunali, il Sindaco e gli Assessori competenti per materia.
6. I Capigruppo hanno facoltà di nominare un Vice capogruppo o di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quando siano impossibilitati a partecipare personalmente.
7. La Conferenza dei capigruppo svolge la propria attività gratuitamente.

ART. 66 – ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DEI GRUPPI

1. I Gruppi consiliari possono avere a disposizione per l'esercizio del proprio mandato locali attrezzati.
2. Possono avvalersi dell'ufficio preposto ai servizi del Consiglio per l'esercizio delle funzioni di battitura di documenti, rilascio di fotocopie di leggi o atti, previo accordo con il Responsabile del servizio.
3. Possono accedere agli uffici nei giorni e negli orari definiti Presidente del Consiglio, di concerto con il Sindaco e sentita la Conferenza dei Capigruppo.
4. Possono chiedere che venga spedito materiale predisposto nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e nell'esclusivo interesse pubblico dell'Ente.
5. Possono affiggere documenti inerenti l'attività istituzionale del Gruppo, in apposito spazio ad essi riservato.